



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Seduta del: 28/10/2025 Atto N. 85

OGGETTO: Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della L.R. 61/2024 - Istituzione elenco Comunale

L'anno duemilaventicinque addì ventotto del mese di ottobre alle ore 15:30, convocata nelle forme prescritte dalla legge, in modalità mista si è riunita la Giunta Comunale presieduta dal SINDACO Sig.ra CARLETTI AGNESE e risultano:

| NOMINATIVO | RUOLO | PRESENTE | ASSENTE | SEDE |
|-------------------|--------------|----------|---------|-----------------|
| CARLETTI AGNESE | SINDACO | Si | | |
| FABBRIZZI FABIO | VICE SINDACO | Si | | Videoconferenza |
| PICCHIERI ALESSIA | ASSESSORE | Si | | Videoconferenza |

Totale Presenti: **3**

Totale Assenti: **0**

Assiste il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento sopraindicato.

Premesso che:

- con Legge Regionale 31 dicembre 2024, n. 61 entrata in vigore il 9 gennaio 2025, la Regione Toscana ha approvato il nuovo Testo Unico del Turismo con l'obiettivo di rendere più chiaro e organico il quadro regolamentare in risposta alle esigenze di un settore in continua evoluzione;
- il nuovo Testo Unico definisce un sistema organico per la regolamentazione del turismo in Toscana, includendo, tra l'altro, la riforma del sistema di *governance* e l'inserimento di norme per la disciplina del sistema informativo;
- viene rafforzato il ruolo dei Comuni aggregati quali principali attori a livello locale sia per l'esercizio delle funzioni amministrative che per la progettazione delle azioni di promozione da realizzare con l'agenzia regionale, portando a compimento la valorizzazione del ruolo degli Ambiti che assumono il nome di *Comunità di ambito turistico*;
- vengono sottratte ai Comuni capoluogo e alla Città Metropolitana le residue funzioni loro spettanti - in materia di agenzie di viaggio e turismo, riconoscimento delle associazioni Pro Loco e classificazione delle strutture ricettive – derivate dalla soppressione del ruolo delle Province e finora esercitate, in via eccezionale, per l'intera circoscrizione provinciale/metropolitana, per conferirle ai Comuni;

Considerato che:

- le Associazioni Pro Loco sono "*associazioni non profit*", riconducibili alla previsione dell'art. 118 comma 4 della Costituzione, contenente l'enunciazione del principio di sussidiarietà orizzontale, per il quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni devono favorire [...] *l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale* [...];
- in quanto associazione, la Pro Loco può costituirsi per atto pubblico (in proiezione della successiva richiesta di riconoscimento della personalità giuridica), oppure per scrittura privata (nell'ipotesi di permanere nello status di associazione non riconosciuta);
- è con il riconoscimento da parte del Comune che l'Associazione, con o senza personalità giuridica, acquisisce la qualifica di Associazione Pro Loco;

Evidenziato che:

- l'art. 8 della L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di Associazioni Pro Loco;
- l'art. 20 della L.R. 61/2024 dispone:
Il riconoscimento delle associazioni pro-loco è effettuato dal comune, subordinatamente alle seguenti condizioni:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile (Delle associazioni e delle fondazioni);
 - b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.
- Le modalità e le procedure per il riconoscimento sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
- Il Comune tiene e aggiorna l'elenco delle associazioni pro-loco. [...];

Dato atto che:

- *Il comune accertata la sussistenza delle condizioni richieste, provvede all'iscrizione all'elenco.* (al riconoscimento, art. 20 comma 4 L.R. 61/2024)
- *L'iscrizione all'elenco, art. 20 comma 5 L.R. 61/2024) è effettuata mediante l'annotazione:*
 - a) del nome dell'associazione pro-loco;
 - b) del codice fiscale dell'associazione;
 - c) della sede dell'associazione;

- d) delle generalità del legale rappresentante;
- e) della data di iscrizione.

Le associazioni pro-loco riconosciute e presenti negli elenchi dei comuni sono iscritte di diritto nel *registro regionale delle associazioni pro-loco, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della l.r. 54/2025, a far data dal 1 gennaio 2026, data di entrata in vigore della l.r. 54/2025.*

- Le modificazioni dello statuto dell'associazione pro-loco iscritta all'albo sono comunicate, entro quindici giorni dall'approvazione, al comune che verifica il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.
- Su richiesta del Comune, l'associazione pro-loco deve comunicare al Comune:
 - a) il programma delle attività per l'anno in corso;
 - b) copia del bilancio di previsione relativo all'anno in corso;
 - c) copia del bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - d) la relazione descrittiva delle attività relative all'anno precedente.
- Il comune provvede all'aggiornamento dell'albo (elenco ex art. 20 comma 5 L.R. 61/2024), disponendo la revoca del riconoscimento e la cancellazione dall'elenco:
 - a) nel caso in cui sia accertato che siano venute meno una o più delle condizioni che hanno dato luogo all'iscrizione e l'associazione, su richiesta del comune capoluogo o della città metropolitana, non provveda a ripristinarle entro novanta giorni;
 - b) nel caso in cui sia accertato che l'associazione non svolga alcuna delle attività di cui all'articolo 16, comma 2 del Testo Unico (art. 20 L.R. 61/2024);
 - c) nel caso di scioglimento o estinzione dell'associazione.

Rilevato che, è

necessario dotare il Comune di un elenco comunale delle Associazioni Pro Loco, di uno schema formale di domanda per il riconoscimento dell'associazione Pro Loco e uno schema di comunicazione delle variazioni per le Pro loco già iscritte, da allegare come atti esecutivi della presente delibera;

Richiamati:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int., ed in particolare l'art. 12 "Provvedimenti attributivi di vantaggi economici" in ordine alla concessione di contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici in favore di persone ed enti pubblici e privati;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int. 267/2000, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e succ. mod. ed int. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

Evidenziato che,

non necessita acquisire il parere di regolarità contabile in quanto il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Acquisito ,

l'parere favorevole in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa, così come previsto all'art. 49 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e succ. mod. ed int. ed allegati alla presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole espressa in forma palese;

DELIBERA

1. Di considerare la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. mod. ed int.;
2. Di prendere atto di quanto disposto dal nuovo Testo Unico sul Turismo approvato con L.R. 31 dicembre 2024, n. 61 che, con l'art. 8 comma 1 lett. a), attribuisce ai Comuni le funzioni amministrative in materia di associazioni Pro Loco;

(Definizione e Finalità)

3. Si riconosce che il Comune di san Casciano dei Bagni intende procedere, ai sensi dell'art 20 comma 4 della L.R 61/2024 al riconoscimento delle associazioni Pro Loco e alla tenuta dell'Elenco comunale delle Associazioni Pro Loco.

(Requisiti richiesti)

4. Il riconoscimento delle associazioni Pro Loco è subordinato all'accertamento dei seguenti requisiti:
 - a) lo statuto dell'associazione deve sancire un ordinamento interno a base democratica e un'organizzazione funzionale conforme alle norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile (Delle associazioni e delle fondazioni);
 - b) le entrate per le quote associative e per contributi vari di enti, associazioni e privati, nonché le eventuali altre entrate derivanti dallo svolgimento di attività attinenti ai compiti delle pro-loco, devono essere adeguate al perseguimento delle finalità statutarie dell'ente.

(Presentazione delle domande)

5. Le associazioni interessate al riconoscimento dovranno presentare al comune la domanda di riconoscimento redatta secondo lo schema (ALLEGATO A)
6. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto aggiornato;
 - b) Bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio approvato;
 - c) Relazione descrittiva delle attività svolte nel periodo di riferimento;
 - d) Elenco nominativo delle cariche sociali in carica
 - e) Eventuali altri documenti che il comune possa ritenere utili per la verifica dei requisiti.

La domanda può essere presentata presso l'Ufficio protocollo del comune dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:30 martedì e giovedì dalle 15:00 alle 17:30 sito in Piazza della Repubblica n° 5, oppure tramite pec:

comune.sancascianodeibagni@pec.consorzioterrecablate.it (entro 31 Gennaio 2026)

7. Completata l'istruttoria, il Comune provvede a deliberare il riconoscimento a iscrivere l'associazione nell'elenco comunale delle Pro Loco, comunicando l'esito all'associazione entro 30 giorni dalla completezza dell'istruttoria.

(Aggiornamento e variazioni)


8. Le associazioni Pro Loco già iscritte sono tenute a comunicare al Comune, entro 30 giorni dall'approvazione, ogni modifica statutaria, variazione di cariche sociali, modifica della sede, scioglimento etc.. mediante lo schema di comunicazione di variazione (ALLEGATO B)
9. Il comune ricevuta la comunicazione, verifica che i requisiti richiesti continuino a sussistere. Qualora riscontri che uno o più requisiti siano venuti meno, invita l'associazione a sanare la situazione entro un termine di **60/90** giorni
10. Se l'associazione non provvede nei termini, o se resti accertato il venir meno dei requisiti, Il Comune, delibera la cancellazione dall'elenco Comunale
11. Il comune può anche cancellare l'associazione dall'elenco nei casi di inattività prolungata o scioglimento dell'associazione.

(Pubblicazione elenco e trasparenza)

12. Il comune provvede a rendere pubblico l'elenco comunale delle associazioni Pro Loco mediante la pubblicazione nel sito istituzionale, con l'indicazione del nome dell'associazione, del legale rappresentante, della data di riconoscimento, della sede e delle eventuali variazioni aggiornate
13. L'elenco è aggiornato periodicamente e ad ogni variazione
14. La pubblicazione viene accompagnata da una deliberazione di Giunta che approva l'aggiornamento dell'elenco.

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa, per l'assunzione degli atti necessari e conseguenti all'assunzione del presente deliberato e all'attivazione del relativo procedimento;

Successivamente, con separata votazione avente esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int



COMUNE DI SAN CASCIANO DEI BAGNI
Provincia di Siena

Rif.to proposta: n. 62 del 08/10/2025

Oggetto: Riconoscimento delle Associazioni Pro Loco ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della L.R. 61/2024 - Istituzione elenco Comunale

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000

San Casciano dei Bagni, lì 20/10/2025

IL RESPONSABILE
FAZZINO GIOVANNI

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). Il presente documento è conservato in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005

Letto, approvato e sottoscritto:

| | |
|---------------------------------------|---|
| IL SINDACO CARLETTI AGNESE | IL SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA |
|---------------------------------------|---|

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che la presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. n.134 comma 4 del Dlgs 267/2000.

**IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa CHIACCHIO ANNALISA**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati dell'ente, ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.